



COMUNE DI GENOVA

127 0 0 - DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI  
**Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-205 del 30/06/2014**

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 28 in data 7 luglio 2014;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione e Gestione Economico-Finanziaria, Bilancio e Politiche Tributarie Dott. Francesco Miceli di concerto con l'Assessore all'Ambiente Ing. Valeria Garotta;

Visto l'art. 149 del D. Lgs. 267/2000, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che stabilisce la potestà dei comuni di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Vista la L. 212/2000 che ha approvato lo Statuto dei diritti del contribuente;

Visto l'art. 1 commi da 158 a 171 della L. 296/2006 in materia di tributi locali;

Visto l'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha stabilito che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014 è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013 che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Preso atto che la IUC si basa su due differenti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone di tre diverse forme di prelievo:

- l'Imposta Municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili cioè dal proprietario o titolare del diritto reale sugli stessi, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 per le quali l'imposta resta dovuta;
- il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), dovuta dal possessore o dall'utilizzatore dell'immobile, comprese le abitazioni principali come definite nella normativa IMU;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore o dal possessore dell'immobile;

Visto il D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 68/2014, che ha variato alcune delle caratteristiche dei tributi che compongono la IUC;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 20 maggio 2014, avente ad oggetto "Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione dei Regolamenti IMU e TASI. Determinazione delle Aliquote IMU e TASI per l'anno 2014", nel quale si rimanda ad un successivo provvedimento l'approvazione del Regolamento relativo alla TARI;

Visto il comma 704 dell'art. 1 della L. 147/2013 che ha abrogato l'art. 14 del D.L. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011 istitutivo della TARES;

Preso atto, in conseguenza, che, con l'istituzione della TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima della suddetta data;

Preso atto, altresì, che per quanto riguarda le obbligazioni sorte nelle annualità di vigenza dei previgenti prelievi TARSU, TIA e TARES restano in vigore i rispettivi regolamenti;

Visto il Regolamento sulla gestione dei rifiuti approvato dal Comune di Genova con deliberazione del Consiglio Comunale n.80/2000, in particolare per quanto concerne i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;

Visto l'art. 1, commi 641 e 690, della L. 147/2013 che, rispettivamente, definiscono il presupposto del tributo e stabiliscono che il comune lo applichi e riscuota, quale soggetto attivo dell'obbligazione;

Rilevato che la TARI, ai sensi del comma 650 dell'art. 1 della L. 147/2013, è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 654 deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'[art. 15 del D.Lgs. 36/2003](#);

Visto il D.P.R. 158/1999 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.”;

Visti i commi da 650 a 652 della L. 147/2013, che dettano disposizioni per la determinazione delle tariffe;

Preso atto che l'art. 1, comma 666 della L. 147/2013 fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'[art. 19 del D.Lgs. 504/1992](#);

Preso atto che l'art. 1, comma 691 della L. 147/2013 prevede che i comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs.446/1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla [L. 214/2011](#).

Preso atto che, per il Comune di Genova, il soggetto gestore dell'intero ciclo dei rifiuti è A.M.I.U. (Azienda Multiservizi Igiene Urbana Genova S.p.A.) in forza del contratto di servizio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 21.6.1999 e che dal 1 gennaio 2006 a tutto il 2012 ha provveduto alla gestione ed alla riscossione della TIA e nel 2013 alla gestione della TARES;

Rilevato, in conseguenza, che è necessario ed opportuno garantire anche per l'anno 2014 la continuità nella gestione del pregresso TIA, TARES e della nuova TARI avvalendosi dell'apporto gestionale di AMIU Genova S.p.A.;

Rilevato che, in base a quanto disposto dal comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013, la disciplina per l'applicazione della TARI è determinata dal Consiglio Comunale con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

Ritenuto opportuno disciplinare la nuova tassa sui rifiuti prevedendo, ove possibile, la continuità con le modalità applicative previgenti anche al fine di agevolare gli adempimenti da parte dei contribuenti;

Rilevato che, in applicazione dell'art. 1, comma 658 della L. 147/2013, sono assicurate le riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche attraverso un abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze;

Ritenuto, inoltre, opportuno prevedere riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche relative al compostaggio ed al conferimento presso le isole ecologiche;

Ritenuto opportuno per le utenze non domestiche, al fine di non modificare le codifiche delle categorie, operare in continuità con i previgenti prelievi utilizzando anche per la TARI le categorie deliberate prima per TIA e poi per TARES e stabilite sulla base di quanto previsto dal DPR 158/1999;

Ritenuto opportuno, altresì, classificare i locali e le tipologie di attività non specificatamente indicati nel citato DPR 158/1999 nell'ambito della categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e, conseguentemente, della produzione di rifiuti;

Rilevato che il numero dei componenti del nucleo familiare previsto dal D.P.R. 158/1999 per la quantificazione delle tariffe relative alle utenze domestiche per i residenti è determinato sulla base delle risultanze anagrafiche;

Rilevato che, per le abitazioni ove non risultano residenti, il numero degli occupanti è presuntivamente quantificato in numero di due, sulla base dei dati 2013 relativi alla composizione media dei nuclei familiari ed al numero medio di abitanti per immobile che si registra nel territorio del Comune di Genova (pari rispettivamente a n. 1,97 e n. 2,15), salvo diversa dichiarazione presentata dal contribuente e/o verifica da parte del Comune;

Considerato che, in base ai commi 645 e 647 dell'art. 1 della L. 147/2014 e s.m.i., la superficie imponibile è data dalla superficie calpestabile sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune e che, in conformità con il comma 648, per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile;

Rilevato, altresì, che, in base a quanto stabilito dal comma 646, per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

Considerato che, in base al disposto dell'art. 1, comma 649 della L. 147/2013, nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive;

Ritenuto opportuno, in caso di situazioni di obiettiva difficoltà nel delimitare correttamente le aree produttive di rifiuti speciali, prevedere un abbattimento forfetario della superficie;

Rilevato che il quadro delle agevolazioni e delle riduzioni tariffarie di cui al Titolo III dell'allegato Regolamento è definito in base a quanto previsto dall'art. 1, commi 656, 657, 659 e 660 della L. 147/2013;

Ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito degli interventi a sostegno di soggetti che versano in condizioni di grave disagio economico, che il Comune, su istanza di parte e previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, provveda, per tali soggetti, al pagamento della tassa;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e che trova copertura con risorse diverse dai proventi del tributo nell'esercizio di riferimento;

Ritenuto opportuno, ferme restando le disposizioni dell'art. 1, comma 684 della L. 147/2013, mantenere lo stesso termine di presentazione delle dichiarazioni previsto per gli anni pre-

cedenti, ossia 60 giorni, al fine di garantire la corretta emissione degli avvisi di pagamento e minimizzare i disagi per il contribuente;

Ritenuto necessario prevedere un sistema sanzionatorio articolato in base a quanto previsto dall'art. 1, commi da 694 a 701, della L.147/2013, differenziando, in applicazione del comma 700, le sanzioni in caso di autodenuncia e in caso di accertamento d'ufficio;

Ritenuto altresì di applicare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di ravvedimento;

Valutato di estendere, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale ed in particolare dal citato comma 700, l'istituto del ravvedimento operoso oltre i termini indicati dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 considerando la circostanza attenuante determinata dall'autodenuncia, seppure tardiva, rispetto all'accertamento d'ufficio, aderendo al quale, il contribuente usufruisce dell'abbattimento delle sanzioni;

Rilevato che si applica alla tassa sui rifiuti quanto stabilito in materia di accertamento dai commi 161 e 162 della L. 296/2006 e, in materia di adesione all'accertamento quanto stabilito dagli artt. 16, 16 bis e 17 del D. Lgs. 472/1997 e dall' art. 2 del D. Lgs. 218/1998;

Visto l'art. 1, comma 168 della L. 296/2006 che prevede che l'Ente locale determini gli importi minimi fino a concorrenza dei quali non sono dovuti versamenti e non sono effettuati i rimborsi;

Ritenuto opportuno fissare tale limite nella misura di euro 12 (dodici) per i versamenti ordinari e i rimborsi e nella misura di euro 20,00 (venti) per gli accertamenti e la riscossione coattiva;

Visto l'art. 1, comma 165 della L. 296/2006 che prevede che l'Ente locale possa determinare la misura degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e che nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

Considerato opportuno ed equo fissare gli interessi, nella stessa misura prevista per gli altri tributi comunali che compongono la IUC, ossia in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di un punto percentuale;

Ritenuto necessario, al fine di garantire una maggiore equità e sostenibilità del prelievo, prevedere disposizioni in materia di rateizzazione, nonché in materia di adesione e diritto di interpellò;

Preso atto che l'art. 1, comma 688 della L. 147/2013 consente il pagamento della TARI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno, senza prevedere, riguardo alla TARI, ulteriori disposizioni in merito alle scadenze dei pagamenti;

Ritenuto opportuno, per l'anno 2014, per contemperare la necessità di incassare il tributo e liquidare i costi del servizio di gestione dei rifiuti con la concomitanza temporale dei pagamenti relativi a IMU e TASI, prevedere che il pagamento della TARI sia effettuato successivamente alla prima rata di IMU e TASI;

Ritenuto altresì di prendere atto per l'anno 2014 della necessità di consentire il versamento della TARI in una unica soluzione in date diverse da quella indicata dal sopra citato comma 688;

Ritenuto pertanto opportuno che, per l'anno 2014, il pagamento della TARI sia articolato come segue:

- utenze non domestiche:

- prima rata            entro        30 settembre 2014
- seconda rata        entro        31 ottobre 2014
- terza rata            entro        1 dicembre 2014
- quarta rata        entro        31 gennaio 2015
- quinta rata        entro        28 febbraio 2015

- utenze domestiche:

- prima rata            entro        31 ottobre 2014
- seconda rata        entro        1 dicembre 2014
- terza rata            entro        28 febbraio 2015

con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione per le utenze non domestiche entro il 30 settembre 2014 e per le utenze domestiche entro il 31 ottobre 2014.

Visto il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 59 del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale, che prevede la facoltà di inviare ai Municipi le proposte regolamentari per il rilascio di apposito parere;

Attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente regolamento che non fa ritenere necessario il suddetto invio;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta  
PROPONE  
al Consiglio Comunale

1. di approvare il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente regolamento si applica a partire dal 01.01.2014;
3. di non inviare la presente proposta di deliberazione ai Municipi, attesa la natura sovra municipale della materia in oggetto del presente provvedimento;
4. di prendere atto che è stata redatta la relazione prevista dall’art. 25 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare mandato ai competenti uffici di provvedere all’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell’art. 52, co. 2 del D. Lgs. 446/1997 e dall’art. 13, co. 15 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011;
6. di prendere atto che la presente deliberazione è stata sottoposta al parere dell’organo di revisione che si allega;
7. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000.
8. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali.



COMUNE DI GENOVA

**CODICE UFFICIO: 127 0 0**

**Proposta di Deliberazione N. 2014-DL-205 DEL 30.06.2014**

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE**

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

03.07.2014

Il Dirigente  
[Dott.ssa Piera Castagnacci]

03.07.2014

Il Dirigente  
[Dott.ssa Ornella Risso]



**Comune di Genova**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI  
RIFIUTI (TARI)**

## **INDICE**

### **Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Soggetto attivo
- Art. 4 Presupposto impositivo
- Art. 5 Soggetti passivi

### **Titolo II TARIFFE E APPLICAZIONE DELLA TASSA**

- Art. 6 Costo di gestione e piano finanziario
- Art. 7 Determinazione della tariffa
- Art. 8 Articolazione della tariffa
- Art. 9 Obbligazione tributaria
- Art. 10 Tributo ambientale
- Art. 11 TARI giornaliera
- Art. 12 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 13 Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 14 Determinazione della tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 Superficie imponibile

### **Titolo III ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

- Art. 16 Esclusioni
- Art. 17 Rifiuti speciali non assimilati
- Art. 18 Avvio al recupero di rifiuti speciali assimilati
- Art. 19 Riduzioni di tariffa
- Art. 20 Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
- Art. 21 Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
- Art. 22 Altre riduzioni ed esenzioni
- Art. 23 Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni

### **Titolo IV DICHIARAZIONI**

- Art. 24 Dichiarazioni
- Art. 25 Inizio, cessazione e variazione

### **Titolo V ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

- Art. 26 Funzionario responsabile
- Art. 27 Accertamento, controllo e recupero
- Art. 28 Sanzioni
- Art. 29 Riscossione e versamenti
- Art. 30 Riscossione coattiva
- Art. 31 Conguagli, compensazioni e rimborsi
- Art. 32 Importi minimi
- Art. 33 Interessi
- Art. 34 Rateizzazione
- Art. 35 Diritto di interpello
- Art. 36 Contenzioso

### **Titolo VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 37 Disposizioni transitorie e finali
- Art. 38 Clausola di adeguamento
- Art. 39 Applicazione

**Titolo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., limitatamente alla componente relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI) finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

**Art. 2**  
**Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio di igiene urbana è disciplinato dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani adottato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80/2000 e s.m.i., in conformità alla normativa vigente in materia. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della TARI ed in particolare per i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

**Art. 3**  
**Soggetto attivo**

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati alla tassa.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

**Art. 4**  
**Presupposto impositivo**

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione elettrica, idrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione può essere data anche da dichiarazione o rilascio, seppure in forma tacita, da parte delle autorità competenti, di atti di assenso o autorizzativi per qualsiasi utilizzo dell'immobile e/o dell'area o dall'invio di comunicazioni equipollenti, nonché dalla presenza di impianti e/o attrezzature strumentali all'esercizio dell'attività.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano riduzione o esonero dal tributo, salvo quanto disposto dall'art. 19, comma 4 del presente regolamento.

## **Art. 5**

### **Soggetti passivi**

1. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. La TARI è dovuta in via principale dal soggetto che presenta la dichiarazione con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Qualora non vi siano residenti in immobili concessi in comodato o locazione di durata superiore a sei mesi per:
  - a) unità ammobiliate per uso abitativo continuativo o saltuario;
  - b) unità per uso abitativo transitorio;
  - c) unità per uso abitativo transitorio a favore di studenti universitari;il responsabile del versamento della TARI e dei correlati obblighi dichiarativi è il soggetto proprietario o titolare di diritti reali.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. Per le abitazioni di residenza la TARI si considera dovuta da uno dei soggetti residenti, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 2.
7. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
8. In caso di subaffitto la TARI è dovuta dal primo affittuario.

## **Titolo II**

### **TARIFE E APPLICAZIONE DELLA TASSA**

## **Art. 6**

### **Costi di gestione e Piano Finanziario**

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il costo del servizio è determinato ogni anno dal Piano Finanziario degli interventi redatto dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani in tempi tali da consentirne l'adozione da parte del Consiglio Comunale prima del termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. Il Piano Finanziario indica gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente, nonché le relative motivazioni.

## **Art. 7**

### **Determinazione della tariffa**

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria, determinata sulla base del costo del servizio quantificato dal Piano Finanziario di cui all'art. 6 del presente regolamento.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alle tipologie di attività svolte, ai sensi del D.P.R. 158/1999 o dell'art. 1, comma 652 della L. 147/2013.
3. Annualmente, entro il termine fissato da norma statale per l'approvazione del bilancio di previsione, il Consiglio Comunale delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013, le tariffe per ogni singola categoria d'utenza.
4. La deliberazione di cui al comma 3, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

#### **Art. 8**

##### **Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di smaltimento di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica.
3. Fermo restando la copertura integrale dei costi del servizio, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658, L. 147/2013 attraverso l'abbattimento della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in relazione:
  - a) ai proventi derivanti dal recupero di energia e materiali raccolti in maniera differenziata;
  - b) al costo evitato di smaltimento finale dei rifiuti raccolti in maniera differenziata nell'anno precedente;
  - c) all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente.
4. Per la riduzione di cui al precedente comma 3 la determinazione e la quantificazione sono stabilite in sede di approvazione della delibera tariffaria.

#### **Art. 9**

##### **Obbligazione tributaria**

1. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, secondo quanto indicato nei successivi artt. 24 e 25 del presente regolamento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.).
2. Ai fini dell'applicazione della TARI saranno utilizzati tutti gli elementi forniti per il previgente prelievo e/o quelli presenti nelle banche dati comunali, ove tali informazioni non fossero sufficienti potranno essere integrate tramite richieste agli utenti.
3. Le denunce già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti disciplinata dal presente regolamento.

#### **Art. 10**

##### **Tributo ambientale**

1. Alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della TARI ed il Comune sarà tenuto a riversare, al netto del compenso per la riscossione di cui al comma 7 dell'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, il relativo gettito all'Amministrazione Provinciale.

#### **Art. 11**

##### **TARI giornaliera**

1. La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, attribuita alla categoria di utenza corrispondente o più affine, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 50%.
3. Alla TARI giornaliera si applica il tributo ambientale di cui all'art.10 del presente regolamento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al pagamento del canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (Cosap), per le occupazioni che richiedono autorizzazioni e che comportano il pagamento di tale canone.
5. Il pagamento della TARI giornaliera, per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportino il pagamento del Cosap, avviene mediante modello F24 semplificato o con le altre modalità previste dalla vigente normativa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della TARI annuale.

#### **Art. 12**

##### **Istituzioni scolastiche statali**

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D. L. 248/2007 (convertito dalla L. 31/2008).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

#### **Art.13**

##### **Determinazione della tariffa per le utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A al presente regolamento, in base a quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. I locali e/o le aree adibite ad attività non comprese tra quelle definite nel precedente comma 1 sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il Comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
4. Nel caso in cui in uno stesso locale o area vengano esercitate più attività, per le quali non sia possibile differenziare la diversa destinazione d'uso delle superfici, viene applicata la tariffa riferita all'attività prevalente sulla base della documentazione presentata dall'utente e/o a seguito di verifica da parte del Comune.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica e/o professionale la TARI è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alle superfici utilizzate.
6. I box e i posti auto sono compresi nelle utenze non domestiche ed inseriti nella categoria 3.

#### **Art. 14**

##### **Determinazione della tariffa per le utenze domestiche**

1. Per il calcolo della TARI relativa alle utenze domestiche si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
  - a) per le abitazioni nelle quali vi siano uno o più soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
  - b) per le abitazioni occupate nelle quali non risulti alcun soggetto residente o in caso di abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti è presuntivamente stabilito in numero di due, salvo diversa dichiarazione presentata dall'utente comprovata da elementi oggettivi e/o verifica da parte del Comune;
  - c) per le abitazioni non occupate da persone o cose ma collegate alle utenze di rete la tariffa si calcola, previa istanza di parte, con riferimento a un occupante.
2. Dal numero complessivo degli occupanti sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo, istituti penitenziari o che risultino assenti per un periodo non inferiore a dodici mesi. Tale esclusione è riconosciuta previa richiesta dell'interessato, debitamente documentata.
3. Al fine del computo dei componenti, il soggetto passivo della TARI è tenuto a dichiarare le persone dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare seppur non facenti parte del nucleo familiare anagrafico (ad esempio colf, badanti ecc.).
4. Le cantine sono ricomprese nelle utenze domestiche e sono assoggettate alla sola parte fissa della tariffa, determinata presuntivamente sulla base di due componenti.

#### **Art. 15**

##### **Superficie imponibile**

1. La superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati fino all'attuazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 645 e 647 della L. 147/2013. In sede di prima applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei prelevamenti sui rifiuti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, in via ordinaria la superficie imponibile è determinata come segue:
  - a) per gli immobili a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B e C) la superficie imponibile è pari all'80% della superficie catastale, secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998;
  - b) per gli immobili non a destinazione ordinaria (categorie catastali D ed E) e le aree scoperte la superficie imponibile è quella calpestabile misurata, per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulta rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a m 0,50.

#### **Titolo III**

##### **ESCLUSIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI**

#### **Art. 16**

##### **Esclusioni**

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche a titolo di esempio non esaustivo:
  - a) impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e di condizionamento, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e locali simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) piscine e campi sportivi (compresi maneggi, piste di pattinaggio, palestre, ecc.) per le aree destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti alla tassa i locali e le aree quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, aree destinate al pubblico, gradinate, punti di ristoro ecc.;
  - c) unità immobiliari prive di mobili, arredi e attrezzature chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento ai pubblici servizi di rete (es. gas, acqua, elettricità) purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo nel quale sussistano le condizioni di cui sopra;
  - d) locali in ristrutturazione, previa istanza di parte, debitamente documentata, e limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
  - e) immobili non occupati, dichiarati inagibili o inabitabili dalle autorità competenti limitatamente al periodo nel quale sussistano tali condizioni;
  - f) aree impraticabili o in stato di abbandono;
  - g) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli.
3. Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani o che siano esclusi per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
4. Sono esclusi dalla TARI gli edifici adibiti a luoghi di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, ad eccezione quindi dei locali destinati ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli di culto (es. sacrestie, asili, ricreatori, attività di qualunque genere).
5. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella dichiarazione originaria o di variazione presentata ai sensi degli artt. 24 e 25 del presente regolamento e deve essere direttamente rilevabile in base a elementi obiettivi o a idonea documentazione.

## **Art. 17**

### **Rifiuti speciali non assimilati**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esclusione è limitata alle specifiche aree o zone della superficie complessiva interessata dalla produzione dei predetti rifiuti, con onere della prova a carico del contribuente.
3. Qualora sussista obiettiva difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di dette superfici avviene in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui viene svolta l'attività un abbattimento pari al 30%. Restano

esclusi dalla riduzione forfetaria i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi in cui vengono prodotti rifiuti urbani o assimilati.

4. La riduzione di superficie di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella istanza di cui al successivo art. 23 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento, in conformità alle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, modello unico di dichiarazione ambientale ecc.), ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso la richiesta venga effettuata oltre il termine di cui al successivo art. 23 l'esclusione decorre dal bimestre successivo alla data di presentazione.
5. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, non sono soggetti alla TARI i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali non assimilati agli urbani.
6. Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come sopra definiti, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
7. In applicazione del precedente comma 5, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani, analoga detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima, come definiti in precedenza. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui al comma 5, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti assimilati agli urbani:
  - a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali non assimilati, le superfici dei magazzini di cui al comma 5 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva;
  - b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali non assimilati agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 la percentuale di riduzione di cui al comma 3.
8. Per i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e per l'individuazione delle aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, si applicano i criteri stabiliti dal Regolamento per la Gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento.

## **Art. 18**

### **Avvio al riciclo di rifiuti speciali assimilati**

1. Per le utenze non domestiche per le quali si dimostri di aver avviato al riciclo i rifiuti assimilati presso soggetti terzi, verrà applicata, a consuntivo, una riduzione della parte variabile della tariffa, rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero e alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività per il coefficiente potenziale di produzione (Kd) in Kg/mq anno massimo applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
2. Entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata specifica istanza al Comune, necessaria ed obbligatoria per poter usufruire della riduzione di cui al precedente comma 1. A tale istanza deve essere allegata specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero oppure apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la quantità e le qualità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed il soggetto che ha effettuato il riciclo.

3. Il Comune si riserva di richiedere copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, nonché copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente.; Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. La riduzione di cui al presente articolo non si applica ai rifiuti di imballaggio ed ai rifiuti speciali assimilati per i quali il servizio pubblico ha attivato i circuiti di raccolta differenziata sul territorio comunale.

#### **Art. 19**

##### **Riduzioni di tariffa**

1. Per le utenze domestiche, previa istanza di parte, si applica la riduzione del 30% della tariffa per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che nessun altro soggetto dimori o sia residente nello stesso immobile e che la permanenza all'estero sia attestata da elementi oggettivi (es. iscrizione AIRE, contratto di lavoro, iscrizione università estere, ecc.)
2. Per le utenze non domestiche, di uso stagionale o di uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o risultante da situazioni di fatto ed a condizione che l'occupazione sia inferiore a 183 gg., la tariffa complessiva è ridotta del 30%.
3. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, la TARI è dovuta nella misura sotto indicata, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta:
  - a) in misura pari al 30% della tariffa complessiva se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede 251 m e non supera 1.000 m;
  - b) in misura pari al 20% della tariffa complessiva se la distanza è compresa tra 1.001 m e 3.000 m;
  - c) in misura pari al 10% della tariffa complessiva se la distanza supera 3.000 m.
4. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

#### **Art. 20**

##### **Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche**

1. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che conferiscono direttamente alle isole ecologiche rifiuti destinati al riciclo, per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata presso detti centri, è riconosciuta, in detrazione alla TARI, una riduzione. Le modalità e la quantificazione della stessa riduzione sono stabilite ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Ai contribuenti di utenze domestiche residenti nel Comune, che effettuano il compostaggio domestico è riconosciuta una riduzione sulla base di criteri stabiliti ogni anno con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
3. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono cumulabili e si applicano al dovuto per l'anno successivo.

#### **Art. 21**

##### **Agevolazione a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale della TARI dovuta da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico.
2. I requisiti necessari per ottenere tale contributo sono i seguenti:
  - a) essere persone sole o riunite in nuclei familiari, con reddito complessivo pari alla pensione sociale o minima erogata dall'INPS;
  - b) il richiedente o uno dei coresidenti deve essere assistito in modo permanente dal Comune;
  - c) non essere proprietari di beni immobili, con l'esclusione dell'immobile di residenza, di beni mobili registrati, con esclusione dei mezzi utilizzati per disabili.
3. La verifica della sussistenza del complesso dei suddetti requisiti è effettuata su tutti gli occupanti dell'immobile. L'intervento assistenziale riguarda esclusivamente l'abitazione di residenza.
4. L'istanza per ottenere l'agevolazione deve essere effettuata entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno cui è riferita.
5. Le somme necessarie ai suddetti interventi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

#### **Art. 22**

##### **Altre riduzioni ed esenzioni**

1. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.
2. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

#### **Art. 23**

##### **Disciplina delle riduzioni tariffarie, delle agevolazioni e delle esenzioni**

1. Ove non previsto diversamente dal presente regolamento e salvo il caso in cui il requisito sia desumibile dal registro anagrafico del Comune, le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Comune corredato di documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione avverrà, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ad ottenere tali agevolazioni, a partire dal bimestre successivo all'evento se la relativa richiesta è presentata entro 60 giorni dall'evento stesso o è contestuale alla dichiarazione di inizio occupazione o di variazione. Se la richiesta è presentata oltre il suddetto termine, l'applicazione decorre dal bimestre solare successivo alla data di presentazione dell'istanza.
3. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

#### **Titolo IV**

#### **DICHIARAZIONI**

#### **Art. 24**

##### **Dichiarazioni**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali

- e delle aree assoggettate alla TARI. Tale dichiarazione deve essere presentata anche per i locali e le aree escluse dalla TARI.
2. Le persone fisiche o giuridiche e gli enti che possiedono o detengono locali o aree scoperte devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettate alla TARI. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
  3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione del tributo rimangano invariati.
  4. Nel caso si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della TARI, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
  5. La dichiarazione, redatta su appositi moduli messi a disposizione dal Comune, deve essere sottoscritta dai soggetti obbligati al pagamento della TARI ed essere presentata direttamente al Comune o inviata allo stesso, anche via fax, o per via telematica allegando copia del documento di identità. All'atto della presentazione della dichiarazione presso gli sportelli viene rilasciata apposita ricevuta. Qualora la dichiarazione sia inviata tramite posta si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale, nel caso di invio via fax o per via telematica, si considera presentata nella data di ricezione della stessa da parte del Comune
  6. I dati da indicare obbligatoriamente nella dichiarazione sono:
    - a) persone fisiche:
      - dati identificativi del soggetto che sottoscrive la dichiarazione (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
      - PEC se disponibile;
    - b) persone giuridiche o enti:
      - dati del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
      - dati identificativi del soggetto passivo (denominazione, codice fiscale e partita iva, scopo sociale od istituzionale, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA);
      - PEC;
    - c) per l'immobile oggetto della dichiarazione è obbligatorio indicare:
      - ubicazione, numero civico e numero dell'interno, esponente ove esistente e scala, superficie e destinazione d'uso degli immobili e/o aree dichiarati;
      - data di inizio del possesso, occupazione o detenzione dei locali, oppure data di variazione o cessazione;
      - identificativi catastali.
  7. Per le utenze domestiche, ove dimorino soggetti non residenti anagraficamente, il soggetto passivo della TARI deve dichiararne il numero e i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
  8. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti obbligati sono tenuti a presentare al Comune dichiarazione su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
  9. Le variazioni che intervengono nel corso dell'anno sugli elementi che agiscono direttamente sulla TARI, ad esclusione di quanto previsto al comma 10 del presente articolo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 4 del presente articolo, al Comune, entro 60 giorni dalla data dell'evento
  10. L'iscrizione anagrafica nel Comune di Genova vale anche ai fini della TARI come dichiarazione di occupazione, variazione o cessazione dei locali, ai soli fini di abitazione civile, per la superficie e il numero di abitanti risultanti dalle banche dati del Comune. L'eventuale utilizzo diverso da uso abitativo deve essere dichiarato.
  11. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri con vincolo di solidarietà.

## **Art. 25**

### **Inizio, cessazione e variazione**

1. La TARI è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui perdura il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei locali e delle aree.
2. L'applicazione della TARI decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione.
3. Per le utenze domestiche il possesso o la detenzione si presume, in caso di residenza anagrafica, dalla data di acquisizione della residenza stessa, in caso contrario dalla data del contratto di locazione ovvero dalla detenzione di fatto.
4. Per le utenze non domestiche il possesso o la detenzione di locali o aree si presume dalla data indicata sulla concessione o sull'autorizzazione di inizio attività ovvero dal contratto di locazione o comunque dalla detenzione di fatto.
5. La cessazione del possesso o della detenzione nel corso dell'anno decorre dal bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento a condizione che la relativa dichiarazione sia presentata nei termini previsti dall'art. 24 del presente regolamento.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione sia presentata oltre i termini indicati dal presente regolamento il tributo non è dovuto a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata. Qualora l'utente dimostri, entro il termine di cinque anni dall'avvenuta cessazione, di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali o delle aree ovvero se la TARI sia stata assolta dal detentore o possessore subentrante, la tariffa non è dovuta dal bimestre successivo alla data di effettiva cessazione.
7. Le variazioni di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del dovuto, in particolare sulle superfici e/o sulle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal bimestre successivo all'effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'art. 24, comma 4 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dal bimestre successivo alla data di presentazione della dichiarazione.
8. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

### **Titolo V**

#### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO**

##### **Art. 26**

##### **Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della L. 147/2013.

##### **Art. 27**

##### **Accertamento, controllo e recupero**

1. Il Comune effettua verifiche e controlli relativi ai dati contenuti nelle dichiarazioni che hanno dato luogo all'applicazione della TARI, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a TARI, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni, salvo diverso accordo con l'utente.
3. L'utente è tenuto a produrre la documentazione e/o le informazioni entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata collaborazione o di risposte non veritiere si applicano le sanzioni di cui all'art. 28, commi 4 e 5, del presente regolamento.
4. Il personale incaricato dal Comune può accedere agli immobili ai soli fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni rilasciate dal responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47.
5. L'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., ad esempio in caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione.
6. Il Comune notifica avvisi di accertamento in rettifica di dichiarazioni infedeli o incomplete o di parziali o ritardati pagamenti oppure avvisi di accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'omissione o al parziale adempimento; entro lo stesso termine sono irrogate le sanzioni previste dall'art.28.
7. Entro il termine previsto per impugnare l'avviso di accertamento il contribuente può aderire all'avviso con la conseguente riduzione delle sanzioni applicate ovvero ottenere informazioni o prendere visione della documentazione e degli atti propedeutici relativi allo stesso avviso e promuovere, in sede di autotutela, un riesame dell'atto. Entro lo stesso termine i contribuenti possono richiedere altresì la rettifica di errori e/o qualsiasi altro chiarimento. La richiesta di riesame dell'atto non interrompe i termini previsti per l'adesione o per il ricorso.
8. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal D. Lgs. 218/1997 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2008, n. 164.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive salvo nuova dichiarazione di variazione o di cessazione.
10. Le autocertificazioni presentate dai contribuenti, ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000, sono soggette ai controlli del Comune. Alle dichiarazioni mendaci vengono applicate, oltre alle sanzioni previste nel presente regolamento, anche quelle stabilite dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. 445/2000.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006.

#### **Art. 28**

##### **Sanzioni**

1. In base a quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 471/1997, in caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
  - b) 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 684 dell'art. 1 della L. 147/2013, in caso di infedele dichiarazione, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
    - a) 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di autodenuncia;
    - b) 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro, in caso di accertamento d'ufficio.
  4. In caso di mancata risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell'art. 1 L. 147/2013), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 250,00 euro.
  5. In caso di incompleta o infedele risposta al questionario inviato ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari (di cui al comma 693 dell'art. 1 L. 147/2013), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari a 100,00 euro.
  6. Le sanzioni di cui ai commi 2, lettera b. e 3 lettera b. sono ridotte ad un terzo e comunque nella misura stabilita dagli artt. 16, 16 bis e 17 del D.Lgs. 472/1997, nonché dall'art. 2 del D. Lgs. 218/1997 in materia di accertamento con adesione se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.
  7. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, lettera a. e 3 lettera a., la sanzione è ridotta, nella misura e con le modalità previste dall'art. 13 del D. Lgs. 472/1997 in materia di ravvedimento, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
  8. In caso di regolarizzazione di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, che intervengono oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, purché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche delle quali l'autore o i soggetti solidamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, la sanzione è ridotta ad un ottavo.

## **Art. 29**

### **Riscossione e versamenti**

1. Il Comune riscuote la TARI inviando ai contribuenti, per posta semplice o via e-mail o via pec, avvisi di pagamento che specificano per ogni utenza i termini e le modalità di pagamento, le somme dovute a titolo di tributo, sanzioni ed interessi se dovuti, e tributo provinciale.
  2. L'importo del dovuto per ciascun anno deve essere versato in quattro rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre.
  3. Il pagamento in un'unica soluzione può essere effettuato entro il 16 giugno di ciascun anno.
  4. Eventuali conguagli potranno essere effettuati anche nell'anno successivo.
  5. Nelle more dell'approvazione delle tariffe, può essere previsto un acconto calcolato in base alle tariffe deliberate per l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile o nell'ultima rata.
  6. Eventuali reclami o contestazioni non consentono all'utente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.
7. Il pagamento della TARI è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 166, della L. 296/2006.
  8. In caso di eventi di carattere eccezionale, tali da ostacolare il regolare adempimento degli obblighi in materia di tributi locali, la Giunta Comunale può, per gli incassi di competenza del Comune, prevedere proroghe delle scadenze, dandone informazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
    9. Le rate che scadono in un giorno festivo vengono posticipate al primo giorno feriale successivo.

### **Art. 30**

#### **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

### **Art. 31**

#### **Conguagli, compensazioni e rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della L. 296/2006 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 296/2006, la tassa per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di TARI. La compensazione può avvenire anche su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso. Nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
3. Le variazioni in corso d'anno che comportino recupero o rimborso della TARI saranno conteggiate tramite avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo.

### **Art. 32**

#### **Importi minimi**

1. Non si fa luogo al versamento in via ordinaria del tributo se l'importo dovuto è uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno solare e non alle singole rate e non deve in nessun caso essere considerato come franchigia. Tale disposizione non si applica alla TARI giornaliera.
2. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un tributo uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo è riferito ad ogni singola annualità.
3. Il Comune non procede all'accertamento ed alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 20,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di tassazione; tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **Art. 33**

#### **Interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della L. 296/2006 è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno di tassazione, maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento

### **Art. 34**

#### **Rateizzazione**

2. Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l'ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
4. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
  - a) valutazione della morosità pregressa del richiedente;
  - b) ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma dovuta , comunque, fino ad un massimo di 24 rate mensili;
  - c) scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese.
5. L'applicazione degli interessi viene effettuata come previsto dal presente regolamento.
6. In caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive:
  - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
  - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
  - c) il debito non può più essere rateizzato.

#### **Art. 35**

##### **Diritto di interpello**

1. Ogni contribuente, anche attraverso associazioni o comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, anche a mezzo PEC, che risponde entro 120 giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione del tributo di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa e dai regolamenti in materia.
2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.
3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere erogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 36**

##### **Contenzioso**

1. Avverso un avviso di accertamento, un provvedimento che irroga le sanzioni, un provvedimento che respinge un'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 546/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Alla TARI si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme ed in particolare l'istituto dell'accertamento con adesione, limitatamente alle questioni di fatto o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

#### **Titolo VI**

##### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 37**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Per l'anno 2014, il pagamento della TARI, sarà articolato come segue:
  - utenze non domestiche:
    - prima rata            entro        30 settembre 2014
    - seconda rata        entro        31 ottobre 2014

- terza rata            entro        1 dicembre 2014
- quarta rata        entro        31 gennaio 2015
- quinta rata        entro        28 febbraio 2015

- utenze domestiche:

- prima rata        entro        31 ottobre 2014
- seconda rata        entro        1 dicembre 2014
- terza rata        entro        28 febbraio 2015

con possibilità di effettuare il versamento in un'unica soluzione per le utenze non domestiche entro il 30 settembre 2014 e per le utenze domestiche entro il 31 ottobre 2014.

2. Successivamente all'ultima rata verrà emessa una rata a conguaglio relativa alle iscrizioni e variazioni intervenute successivamente alla predisposizione degli avvisi di pagamento della TARI.

**Art. 38**

**Clausola di adeguamento**

1. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

**Art. 39**

**Applicazione**

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2014.

Allegato "A"

Tassa sui rifiuti (TARI)

CAT.	UTENZE NON DOMESTICHE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali

- |      |   |
|------|---|
| 12   | Banche ed istituti di credito   |
| 13   | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli         |
| 14   | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  |
| 15   | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16   | Banchi di mercato beni durevoli   |
| 17   | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista                           |
| 18   | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista                  |
| 19   | Carrozzeria, autofficina, elettrauto  |
| 20   | Attività industriali con capannoni di produzione  |
| 21   | Attività artigianali di produzione beni specifici   |
| 22   | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub   |
| 23   | Mense, birrerie, hamburgerie  |
| 24   | Bar, caffè, pasticceria   |
| 25   | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari                    |
| 26   | Plurilicenze alimentari e/o miste   |
| 27.1 | Pescherie, fiori e piante, pizza al taglio  |
| 27.2 | Ortofrutta  |
| 28   | Ipermercati di generi misti   |
| 29   | Banchi di mercato genere alimentari   |
| 30   | Discoteche, night club  |



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2014-DL-205 DEL 30.06.2014 AD OGGETTO:**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

**PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

03.07.2014

Il Dirigente  
[Dott.ssa Piera Castagnacci]

03.07.2014

Il Dirigente  
[Dott.ssa Ornella Risso]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO  
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

<b>CODICE UFFICIO: 127 0 0</b>	<b>DIREZIONE POLITICHE DELLE ENTRATE E TRIBUTI</b>
<b>Proposta di Deliberazione N. 2014-DL- 205 DEL 30.06.2014</b>	

<b>OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</b>
---

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/ collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 03.07.2014

Il Dirigente  
[Dott.ssa Castagnacci Piera]

Genova, 03.07.2014

Il Dirigente  
[Dott.ssa Ornella Risso]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2014-DL-205 DEL 30/06/2014 AD OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

**PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, tenuto conto della relazione allegata al parere tecnico (art. 25 regolamento di contabilità).

04/07/2014

Il Dirigente Responsabile  
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2014-DL-205 DEL 30/06/2014 AD OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

<b>ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)</b>
---

Non necessita.
----------------

04/07/2014

Il Direttore di Ragioneria  
[Dott. Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

Parere relativo alla proposta 2014/DL/205 del 30.06.2014 ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) "

Ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2014/DL/205 del 30.06.2014, ad oggetto: "Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione del regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)", esprime il proprio nulla osta, condizionato unicamente alla rettifica di un refuso all'art. 7 comma 2 ove occorre sostituire la lettera "o" alla lettera "e".

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Marzio Gaio  
Dott. Nicola Fossati  
Dott. Fabrizio Rimassa

(documento firmato digitalmente)

2 luglio 2014

**Collegio dei Revisori dei Conti**

16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572522 - Fax 039 0105572048



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
127 0 0 N. 2014-DL-205 DEL 30/06/2014 AD OGGETTO:  
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). APPROVAZIONE DEL  
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

<p align="center"><b>PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE</b> <b>(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</b></p>
---

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>
---

07/07/2014

Il Segretario Generale  
[Dott. Pietro Paolo Mileti]